
NEWSLETTER N. 11 - EPIDEMIA COVID-19

LAVORO – AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL DL “CURA ITALIA”: INDENNITA’ PER PROFESSIONISTI ED AUTONOMI

Gentile Cliente,
facendo seguito alle nostre Newsletter relative alle previsioni del DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”), pubblicato sulla G.U. 17.3.2020 n. 70 ed entrato in vigore il giorno stesso, con la presente siamo a segnalare le novità introdotte dal ministero con il Decreto emesso nella giornata del 28 marzo 2020 in merito alla richiesta dell’indennità di Euro 600 per il mese di marzo ed il voucher baby sitter a favore dei professionisti - lavoratori autonomi con una propria cassa previdenziale.

Sommario

1. I SOGGETTI BENEFICIARI DELL’INDENNITA’	2
1.1. CARATTERISTICHE DELLA INDENNITA’	2
1.2. DEFINIZIONE REQUISITI PER I LAVORATORI AUTONOMI CON UN REDDITO > 35.000	2
1.3. MODALITA DI RICHIESTA	3
1.4. TEMPISTICA DI EROGAZIONE	3
2. INDENNITA’ ENPAM	3
3. VOUCHER BABY SITTER	3
4. CONCLUSIONI	4

1. I SOGGETTI BENEFICIARI DELL'INDENNITA'

Come anticipato dal Decreto Cura Italia il Governo ha attribuito con un decreto anche ai Lavoratori Autonomi con una propria cassa previdenziale il c.d. Reddito di prima Istanza per il mese di marzo 2020. L'indennità esentasse è pari a 600 euro ed è riconosciuta ai seguenti soggetti:

Categoria	Requisiti
<p>Lavoratori autonomi che hanno percepito nell'anno 2018 un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro.</p> <p>Nel conteggio del reddito andranno incluse le eventuali entrate derivanti da affitti brevi (non superiori a 30 giorni) o con cedolare secca.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - L'attività deve essere stata limitata dai provvedimenti restrittivi emessi dal Covid19. - Regolarità contributiva nel 2019 - Non essere titolare di pensione, di reddito di cittadinanza - Non usufruire degli ammortizzatori sociali/indennità sostegno al reddito previste dal Decreto Cura Italia
<p>Lavoratori autonomi che hanno percepito nell'anno 2018 un reddito complessivo dai 35.000 euro a 50.000 euro.</p> <p>Nel conteggio del reddito andranno incluse le eventuali entrate derivanti da affitti brevi (non superiori a 30 giorni) o con cedolare secca.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dimostrare che la loro attività autonoma o libero professionista, in conseguenza dell'emergenza Covid19, sia: <ul style="list-style-type: none"> o Cessata o Sospesa o Ridotta - Regolarità contributiva nel 2019 - Non essere titolare di pensione, di reddito di cittadinanza - Non usufruire degli ammortizzatori sociali/indennità sostegno al reddito previste dal Decreto Cura Italia

L'indennità sarà erogata fino a esaurimento dei fondi e previa domanda alla Cassa di previdenza a cui il singolo professionista è iscritto.

1.1. CARATTERISTICHE DELLA INDENNITA'

L'indennità ha le seguenti caratteristiche:

- non concorre alla formazione del reddito del percipiente (reddito esentasse)
- viene riconosciuta per il mese di marzo
- riconosciuta per un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria

1.2. DEFINIZIONE REQUISITI PER I LAVORATORI AUTONOMI CON UN REDDITO > 35.000

Come definito nel Decreto i lavoratori autonomi con un reddito nel range fra 35.000 e 50.000 euro, saranno tenuti al momento della presentazione della domanda a dimostrare di avere cessato, sospeso o ridotto la propria attività. Vi riportiamo il significato tecnico dei seguenti parametri:

- 1) cessazione attività: chiusura della Partita IVA nel periodo dal 23 febbraio- 31 marzo 2020
- 2) riduzione e sospensione dell'attività: comprovata riduzione dell'attività di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020 (gennaio/marzo 2020) rispetto al reddito del I trimestre 2019

(gennaio/marzo 2019). Il reddito viene determinato come differenza tra i ricavi percepiti e le spese sostenute secondo il principio della cassa.

1.3. MODALITA DI RICHIESTA

Le domande devono essere presentate dal **1° aprile 2020 al 30 aprile 2020** ai propri enti previdenziali, che verificano le regolarità contributive ai fini dell'attribuzione dell'indennità.

Ogni ente previdenziale metterà a disposizione dei contribuenti a partire, presumibilmente, dal 1° aprile 2020 **la modulistica necessaria per la presentazione della domanda.**

Tra la documentazione sarà indispensabile una autocertificazione con il quale il lavoratore attesta:

- 1) di essere lavoratore autonomo libero professionista e non titolare di pensione;
- 2) non essere precettore delle indennità/ ammortizzatori sociali previsti dal Decreto Cura Italia (casce integrazioni, indennità 600 euro erogata dall'Inps) né dal reddito di cittadinanza
- 3) non aver presentato la medesima istanza ad altra forma previdenziale
- 4) di non aver superato nell'anno 2018 il limite reddituale previsto dalla tabella suindicata
- 5) di rispettare i requisiti relativi alla cessazione/ riduzione/ sospensione attività

Oltre a ciò dovrà essere allegata il documento di identità, codice fiscale e le coordinate bancarie per l'eventuale accredito.

1.4. TEMPISTICA DI EROGAZIONE

Gli enti previdenziali erogheranno previa verifica dei requisiti, l'indennità in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

A seguito di ciò le casce previdenziali tramesteranno l'elenco dei soggetti ai quali è stata corrisposta l'indennità all'Agenzia delle Entrate e all'INPS per ottenere le informazioni necessarie ad effettuare i controlli sul rispetto dei requisiti.

2. INDENNITA' ENPAM

Vi informiamo altresì che la cassa previdenza Empam ha previsto il versamento con propri fondi di un'indennità di circa 1.000 euro a tutti i medici e odontoiatri che svolgono libera professione e che hanno avuto un calo del reddito rilevante a causa del Covid-19 dopo il 21 febbraio. Il reddito deve essere diminuito di oltre 1/3 rispetto all'ultimo trimestre dello scorso anno.

L'importo dell'indennità è ridotto a 500 euro nel caso in cui siano stati versati i contributi con l'aliquota dimezzata (8,25%). Il sussidio sarà riconosciuto in proporzione anche a chi versa il contributo previdenziale ridotto del 2 per cento.

La misura andrà a chi esercita unicamente come libero professionista e chi fa libera professione in parallelo ad attività in convenzione o come dipendente (es: chi fa intramoenia).

L'aiuto potrà essere richiesto da tutti gli iscritti non pensionati, senza limiti di reddito, che abbiamo la regolarità contributiva nel 2019.

L'indennità verrà erogata per la durata dell'emergenza, con un massimo di tre mesi.

3. VOUCHER BABY SITTER

Infine vi ricordiamo la possibilità di accedere al bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting, nel limite massimo complessivo di 600 euro per i:

1. genitori (anche in caso di adozione e affido preadottivo) di figli età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020.

-
2. genitori (anche in caso di adozione e affido preadottivo) oltre il limite d'età di 12 anni, in presenza di figli con handicap in situazione di gravità, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Non è possibile richiedere il voucher baby sitter se l'altro genitore è disoccupato/non lavoratore o precettore di strumenti di sostegno al reddito.

Le modalità operative e il monitoraggio delle domande sono in capo all'INPS.

L'INPS precisa, infine, che le istanze saranno verificate ed accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento delle risorse, salvo ulteriori stanziamenti da parte dello Stato.

4. CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra, vi invitiamo a consultare nel corso della settimana il sito delle vostre rispettive casse previdenziali per verificare le decisioni prese dai rispettivi enti previdenziali. Vi alleghiamo altresì in formato pdf una tabella riepilogativa delle proroghe dei versamenti dei contributi, copertura sanitaria ed altri interventi delle varie casse previdenziali.

* * *

Con i nostri migliori saluti

AGFM

